

## Circolare informativa del mese di Luglio 2019

**Informiamo i Signori Clienti che lo Studio rimarrà chiuso per ferie dal giorno 10 Agosto al giorno 1 Settembre compresi. A tutti Buone Vacanze!**

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI**

**Informative e news per la clientela di studio**

### OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA

#### **Soluzioni interpretative in merito al trattamento fiscale di operazioni in valuta estera**

In caso di acquisto di valuta estera, previa apertura del conto corrente espresso in valuta e contestuale prelievo dal conto in euro, il costo fiscalmente riconosciuto della valuta estera corrisponde alla conversione in euro al cambio del giorno (o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui è stata sostenuta) in cui l'operazione di acquisto è effettuata (articolo 9 e 110, Tuir). Per quanto concerne l'acquisto di titoli azionari in valuta estera con prelievo dal conto in valuta, l'Agenzia delle entrate precisa che tale prelievo determina il concorso alla formazione del reddito imponibile di periodo delle differenze di cambio, positive o negative, maturate fino a tale momento, essendo realizzato il differenziale di valore maturato dalla valuta estera, tra la sua data di acquisto e quella di utilizzo per l'acquisizione dei titoli. Relativamente all'incasso di dividendi in applicazione del citato articolo 9, comma 2, Tuir, la conversione dovrà essere effettuata secondo il cambio ufficiale in vigore al momento della percezione delle somme. In merito allo smobilizzo dei titoli in portafoglio, l'Agenzia delle entrate chiarisce il corrispettivo della cessione deve essere determinato applicando il cambio corrente alla data nella quale la cessione è stata effettuata. L'ultimo quesito riguarda le valutazioni di fine esercizio: l'Agenzia delle entrate precisa che l'eventuale differenziale, positivo o negativo, tra costo fiscalmente riconosciuto e valore di cambio della valuta estera alla data di chiusura dell'esercizio, concorre alla formazione del reddito imponibile.

In merito alla valorizzazione dei titoli ancora in portafoglio alla chiusura dell'esercizio, per i titoli partecipativi, in quanto attivi di natura non monetaria, ai sensi dell'Oic 26 devono essere iscritti nello stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto e le differenze di cambio positive o negative non danno luogo ad un'autonoma e separata rilevazione. Per i titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi, in base all'articolo 110, comma 3, Tuir, la valutazione di chiusura dell'esercizio non assume rilevanza ai fini fiscali.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 57, 07/06/2019)

### INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ

#### **Pubblicata la guida per i contribuenti sul sito dell'Agenzia delle entrate**

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) rappresentano un nuovo strumento applicabile dal periodo di imposta 2018 attraverso il quale l'Agenzia delle entrate intende fornire a professionisti e imprese un riscontro accurato e trasparente sul loro livello di affidabilità fiscale. In sostanza, sono degli indicatori costruiti con una metodologia statistico-economica basata su dati e informazioni contabili e strutturali relativi a più periodi d'imposta. Essi consentono agli operatori economici di valutare autonomamente la propria posizione e di verificare il grado di affidabilità su una scala di valori che va da 1 a 10. La guida è disponibile al *link*

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 20/06/2019)

[https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/guida+isa+vantaggi+imprese+professionisti/Guida\\_Gli\\_indici\\_sintetici\\_di\\_affidabilit%C3%A0\\_fiscale.pdf](https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/guida+isa+vantaggi+imprese+professionisti/Guida_Gli_indici_sintetici_di_affidabilit%C3%A0_fiscale.pdf)

## FATTURE ELETTRONICHE

### **L'iscrizione al REA non è un'informazione obbligatoria da inserire nella fattura elettronica**

Una società ha interpellato l'Agenzia delle entrate segnalando che ha spedito al Sistema di Interscambio (Sdi) fatture attive senza il numero di iscrizione del repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea). L'Agenzia argomenta la sua risposta partendo dall'articolo 2250, comma 1, cod. civ., secondo il quale in tutti gli atti e nella corrispondenza delle imprese obbligate all'iscrizione nel Registro Imprese devono essere indicati l'ufficio del Registro Imprese presso il quale è iscritta la società e il numero d'iscrizione. L'omissione comporta una sanzione da 103 a 1.032 euro, come stabilito dall'articolo 2630, cod. civ.. L'obbligo richiamato, comprende tutti gli atti, anche le fatture. Di conseguenza, le istruzioni alle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del 30 aprile 2018 dell'Agenzia delle entrate, contenenti le modalità di trasmissione e ricezione delle *e-fatture*, uniformandosi alla norma civilistica, prevedono, tra le informazioni da inserire: l'iscrizione REA; l'ufficio del Registro Imprese presso il quale è registrata la società; il numero REA di repertorio con il quale la società è iscritta nel Registro Imprese. L'Agenzia ricorda, in ogni caso, che gli elementi in questione non sono nuovi né conseguenti all'introduzione della fatturazione elettronica. Pertanto, non trattandosi di un elemento richiesto dall'articolo 21, D.P.R. 633/1972 o da altra norma tributaria, l'assenza di tale informazione non ha riflessi in termini di documentazione delle operazioni e non obbliga, quindi, all'emissione di alcuna nota di variazione.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 208, 26/06/2019)

## USURA

### **Aggiornati i tassi soglia per scoperti di conto corrente, leasing e mutui**

È stato pubblicato il decreto che fissa i nuovi tassi soglia per determinare l'usura per il trimestre 1° luglio 2019 – 30 settembre 2019. Per le aperture di credito in conto corrente oltre i 5.000 euro il tasso soglia su base annua è pari al 14,55%. Per gli anticipi, gli sconti commerciali e i finanziamenti all'importazione oltre i 200.000 euro il tasso soglia su base annua è pari al 7,85%. Per i leasing strumentali oltre i 25.000 euro il tasso soglia su base annua è pari al 9,825%; per i leasing immobiliari a tasso fisso è pari al 9,2625% e a tasso variabile è pari al 7,875%. Per i mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso è pari al 7,675% mentre per quelli a tasso variabile il tasso soglia su base annua è pari al 6,975%. Nell'allegato A al decreto sono specificati i tassi soglia per tutte le categorie di operazioni.

(Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 25/06/2019, G.U. n. 151 del 29/06/2019)

## TASSO DI INTERESSE MORA

### **Dal 1° luglio 2019 interessi per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo pari al 2,68% annuo**

L'articolo 30, D.P.R. 602/1973 prevede che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applichino, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. L'articolo 13, D.Lgs. 159/2015, inoltre, contempla che il tasso di interesse in questione sia determinato annualmente con provvedimento dell'Agenzia delle entrate. Al fine di ottemperare al dettato normativo e prevedere il nuovo tasso annuale è stata interpellata la Banca d'Italia, la quale, con nota del 24 aprile 2019, ha stimato al 2,68% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 148038, 23/05/2019)

RicordandoVi che la presente circolare ha lo scopo di fornirVi solo dei brevi accenni sulle novità fiscali più importanti, restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore informazione od approfondimento in merito agli argomenti trattati.

Cardano al Campo, 30 Luglio 2019

Rag. Paolo Baratelli

